



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Sardegna**

Delegazione Regionale Calcio a Cinque

Via Ottone Bacaredda 47 - 1° piano - 09127 CAGLIARI

Tel. 070-2330804 - 070-2330805; Fax 070-2330809

Internet: www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com

Email figc-c5regionale@tiscali.it



STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 SUPPLEMENTO AL COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 aprile 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE

1. 1. Coppa Italia Regionale Serie D – **Semifinale e Finale**

Si è conclusa la fase **intra-girone** della Coppa Italia serie D dei gironi **A – B - C**, queste le società qualificatesi per la fase finale come da regolamento pubblicato nel **CU n. 20 e CU n. 27** della stagione in corso.

	Girone A	Girone B	GIRONE C
1°	TIEDO ASSEMINI	GLI AMICI DI MARCO	BUDONI C5

Oltre alle tre società sopra indicate viene ripescata la miglior seconda, eliminata al 2° turno, dei tre gironi:

	Girone A	Girone B	GIRONE C
2°	MONASTIR KOSMOTO - 1	POL. TREXENTA - 4	DRILLOS TEAM - 4

Sulla base dei risultati conseguiti viene ripescata la società **ASD Monastir Kosmoto** quale miglior **2° classificata**, avendo perso la gara del 2° turno eliminatorio con il punteggio di 3 a 2, mentre le società ASD Pol. Trexenta e ASD Drillos Team hanno perso la gara del 2° turno eliminatorio entrambe con il punteggio di 6 a 2.

Vengono pertanto ammesse alle Semifinali le seguenti società:

- **BUDONI C5**
- **GLI AMICI DI MARCO**
- **MONASTIR KOSMOTO**
- **TIEDO ASSEMINI**

Gli accoppiamenti saranno fatti a seguito di sorteggio.

Questa Delegazione Regionale calcio a 5 ha predisposto lo svolgimento di questa manifestazione sportiva presso il **Centro Federale della FIGC "SA RODIA"** a **Oristano** nella giornata di **SABATO 25 aprile 2015** con inizio alle **ore 16**.

Le società sopra indicate dovranno presentarsi al Centro Federale di Oristano alle **ore 15 per il sorteggio** e le due semifinali si svolgeranno in contemporanea nei due campi. A seguire, le due vincenti disputeranno la finale per il 1° e 2° posto, le perdenti saranno considerate 3° a pari merito. Al termine della gara finale si svolgeranno le premiazioni.

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

2. 1. Decisioni del Giudice Sportivo

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1

Gara del 28 marzo 2015

ASD PMLAB – PGS CLUB S. PAOLO

Il Giudice Sportivo visti gli atti;

La società ASD PMLab ha proposto rituale reclamo a questo Giudice chiedendo, in relazione alla gara indicata in epigrafe che la stessa venga, in via alternativa:

a) ripresa al momento dell'interruzione con conseguente prosecuzione per i primi due minuti con l'ASD PMLab priva di un giocatore, a cagione dell'espulsione del sig. Cardu Alessandro, con la presenza in gioco di tutti gli atleti come da distinta di gara presentata il 28 marzo 2015 o con una nuova distinta per entrambe le società, con lo stesso punteggio di 1 a 3, a favore della società PGS Club S. Paolo, consolidato al momento dell'interruzione;

b) qualora la prima soluzione non venisse ritenuta percorribile o per ragioni giuridiche o per questioni fattuali, ripetuta.

La reclamante deduce che la decisione degli arbitri di "sospendere e/o interrompere la gara sia stata ingiusta e/o illegittima e/o ingiustificata in quanto contraria alla regola del calcio a 5 relativa al caso in esame, in particolare le regole n. 5 e 6 e tutte quelle che il Giudice dovesse ritenere applicabili".

La reclamante non disconosce gli accadimenti, ma contesta la ricostruzione dei fatti come riportati nel rapporto arbitrale, facendo presente che l'arbitro colpito abbia ricevuto il colpo sulla fronte e non in corrispondenza dell'occhio. Ritiene, quindi, che, in assenza di un certificato medico attestante il "nesso eziologico fra condotta del calciatore Cardu e la lacrimazione" che quest'ultima potesse essere ricondotta ad un colpo d'aria, tenuto conto del fatto che la gara si era disputata in una giornata particolarmente ventosa.

La società ASD PMLab deduce, altresì, che non sussistevano motivi di tale gravità che potessero giustificare la decisione degli arbitri di sospendere la gara disputata, a parte l'episodio del calciatore Cardu, in un "clima sereno ed amichevole".

La società PGS Club S. Paolo non ha prodotto controdeduzioni.

Il reclamo della società ASD PMLab non può trovare accoglimento.

Come è ben noto, l'art. 64 comma 2 delle NOIF attribuisce all'arbitro il potere di "astenersi dal far proseguire la gara quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio"; peraltro l'art. 17 comma 4 C.G.S. demanda agli organi di giustizia sportiva "quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici di stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento di una gara".

S.C.U. 40

Orbene, a parere di questo Giudice, quanto descritto negli atti ufficiali, dei quali va qui ribadito il valore di prova assoluta e privilegiata, costituisce dimostrazione che si erano verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sospensione della gara, sicché non può che ratificarsi l'operato del Direttore di gara.

La decisione dell'arbitro di sospendere la gara appare pienamente giustificata da quanto era avvenuto sul campo ed, in particolare, della situazione che si era venuta a creare a seguito del comportamento deprecabile del calciatore Alessandro Cardu, che, espulso per doppia ammonizione, strappava dalla mano del secondo arbitro il cartello giallo plastificato e, impugnandolo, colpiva il predetto con una forte manata sulla parte sinistra del viso causandogli un forte dolore all'occhio sinistro e determinando conseguentemente copiosa lacrimazione.

Successivamente, il Cardu tentava di colpire il predetto con una pallonata scagliata con estrema violenza nella sua direzione, senza che la stessa raggiungesse lo scopo e, nel contempo, lo minacciava ed ingiuriava pesantemente.

Nel rapporto, l'arbitro, ha altresì evidenziato che il forte dolore all'occhio sinistro e la copiosa lacrimazione erano tali da impedirgli la prosecuzione della gara. Dal rapporto emerge, inoltre, che il Cardu, identificato sugli spalti l'osservatore arbitrale, scavalcava la transenna e gli si avventava contro con il chiaro intento di aggredirlo, profferendo, nel contempo, ingiurie e minacce. Soltanto il tempestivo intervento di uno spettatore evitava in concretizzarsi del tentativo.

Questo complesso di circostanze integra la turbativa immensamente e oggettivamente grave che ha indotto l'arbitro ad interrompere la gara.

Al termine della gara, l'arbitro colpito si recava, accompagnato da persona amica, al Pronto Soccorso dove gli veniva diagnosticata una "iperemia congiuntivale all'occhio sinistro", con conseguenti 5 (cinque) giorni di cure. Il relativo certificato medico risulta allegato al rapporto arbitrale.

Ai sensi dell'art. 64 delle NOIF, pertanto, rientrava pienamente nei poteri del Direttore di gara di non proseguire la gara, essendosi verificati fatti che non gli consentiva di dirigere l'incontro stesso in piena indipendenza di giudizio.

P.Q.M.

Delibera:

- **di rigettare il reclamo;**
- **di infliggere alla società ASD PMLab la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 6 a 0 in favore della società PGS Club S. Paolo;**
- **si fa obbligo alla società reclamante di risarcire le spese mediche eventualmente sostenute dall'arbitro se richieste e documentate.**
- **dispone l'incameramento della tassa reclamo.**

Il Segretario Regionale C5	Il Responsabile Regionale C5
Alessandro Camba	Alberto Carta

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 17 aprile 2015